

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale, causa T-378/10, nella parte in cui respinge la loro domanda di annullamento dell'articolo 1 della decisione della Commissione del 23 giugno 2010, caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, laddove dichiara che le ricorrenti hanno preso parte ad un accordo continuato o ad una pratica concordata «nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria»;
- annullare la decisione della Commissione del 23 giugno 2010, caso COMP/39092 — Ceramiche sanitarie e rubinetteria, nella parte in cui dichiara che le ricorrenti hanno preso parte ad un accordo continuato o ad una pratica concordata «nel settore delle ceramiche sanitarie e della rubinetteria»;
- condannare la Commissione alle spese legali e a tutte le altre spese sostenute ai fini del presente procedimento; e
- adottare ogni altra misura che la Corte ritenga necessaria.

### Motivi e principali argomenti

L'impugnazione si compone di due motivi.

In base al primo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha manifestamente snaturato le prove e non ha applicato correttamente il criterio giuridico per concludere che le ricorrenti hanno preso parte ad un'infrazione unica e complessa nel campo dei prodotti sanitari in ceramica.

In base al secondo motivo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto non ha adeguatamente motivato le proprie affermazioni.

**Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Productos Asfálticos (PROAS), S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 settembre 2013, causa T-495/07, PROAS/Commissione**

(Causa C-616/13 P)

(2014/C 24/27)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

### Parti

*Ricorrente:* Productos Asfálticos (PROAS), S.A. (rappresentante: C. Fernández Vicién, abogada)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado del 16 settembre 2013;

— accogliere la domanda proposta in primo grado e annullare la decisione della Commissione del 3 ottobre 2007, caso COMP/38.710 — Bitume Spagna, o, in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente;

— in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado perché statuisca nuovamente;

— in ogni caso, condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese derivanti dal presente procedimento, nonché quelle derivanti quale conseguenza del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado.

### Motivi e principali argomenti

1) Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, del principio di tutela effettiva, per essersi astenuto dall'esaminare, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, i motivi dedotti dalla Productos Asfálticos, S.A. riguardo alla determinazione dell'importo dell'ammenda. Tale violazione consiste in:

— uno snaturamento, da parte del Tribunale di primo grado, dei motivi dedotti dalla Proas nel suo ricorso di annullamento dinanzi a detto Tribunale;

— una mancanza di analisi autonoma da parte del Tribunale di primo grado in merito alla proporzionalità e alla motivazione dell'ammenda inflitta per quel che riguarda le ripercussioni dell'infrazione;

— una mancanza di analisi da parte del Tribunale di primo grado in merito al rispetto, da parte della Commissione, del principio di parità di trattamento e di certezza del diritto in relazione alle precedenti decisioni di quest'ultima;

— una mancanza di analisi effettiva in relazione al peso specifico della Proas nell'infrazione ed erroneo rigetto delle domande di misure istruttorie presentate.

2) Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, dei principi di certezza del diritto e di parità di trattamento, così come dei diritti della difesa della Proas, avendo esso erroneamente interpretato gli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in violazione dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 (<sup>1</sup>):

— il Tribunale di primo grado ha autorizzato la Commissione a violare gli orientamenti da essa stessa adottati, permettendole di tenere in non cale, ai fini della determinazione dell'ammenda, il ridotto impatto di un'infrazione;

— il Tribunale di primo grado ha violato i diritti della difesa della Proas, non avendole permesso di confutare la presunzione *iuris tantum* secondo cui i cartelli producono sempre effetti.

- 3) Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, del principio di buona amministrazione e di rispetto del termine ragionevole.
- 4) Violazione, da parte del Tribunale di primo grado, dei principi applicabili alle spese.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CEE) n. 17 del Consiglio: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 13 del 21.2.1962, pag. 204).

**Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Repsol Lubricantes y Especialidades e a. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 16 settembre 2013, causa T-496/07, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione**

(Causa C-617/13 P)

(2014/C 24/28)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Parti**

*Ricorrenti:* Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., Repsol Petróleo, S.A. e Repsol, S.A. (rappresentanti: L. Ortiz Blanco, J.L. Buendía Sierra, M. Muñoz de Juan, Á. Givaja Sanz e A. Lama-drid de Pablo, abogados)

*Altra parte nel procedimento:* Commissione europea

**Conclusioni dei ricorrenti**

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- 1) annullare la sentenza impugnata in riferimento:
  - all'imputazione della responsabilità congiunta e solidale alla Repsol Petróleo, S.A. e alla Repsol YPF, S.A. (attualmente Repsol, S.A.),
  - all'erronea presa in considerazione del periodo 1998-2002 ai fini del calcolo dell'ammenda,
  - all'erronea presa in considerazione, da parte del Tribunale di primo grado, dell'importo di base dell'ammenda fissato dalla Commissione, con conseguente rinuncia all'esercizio del proprio potere di riesame esteso al merito e violazione del principio di proporzionalità;
- 2) annullare in ugual senso la decisione controversa;
- 3) ridurre, nell'esercizio della sua competenza estesa al merito, l'importo dell'ammenda nella misura che essa riterrà opportuna;
- 4) dichiarare eccessiva e ingiustificata la durata del procedimento giurisdizionale dinanzi al Tribunale di primo grado, in violazione del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e del diritto a che la propria causa venga equamente trattata entro un termine ragionevole (articolo 47 della Carta e articolo 6 della CEDU);
- 5) condannare la Commissione alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

- 1) In primo luogo, la Repsol deduce un errore di diritto a motivo del metodo utilizzato nella sentenza per valutare le prove presentate a sostegno della piena e effettiva autonomia commerciale della controllata Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A., ovvero, in subordine, un difetto di motivazione.
- 2) In secondo luogo, la Repsol ritiene che la sentenza interpreti erroneamente la comunicazione del 2002 sul trattamento favorevole.
- 3) In terzo luogo, la Repsol sostiene che la sentenza viola l'articolo 261 TFUE e il principio di proporzionalità, avendo il Tribunale di primo grado disatteso il proprio obbligo di effettuare un riesame esteso al merito riguardo alle sanzioni in materia di concorrenza.
- 4) Da ultimo, la Repsol fa valere una violazione, da parte del Tribunale di primo grado, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (<sup>1</sup>) e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, avendo esso omesso di decidere entro un termine ragionevole.

(<sup>1</sup>) GU 2000, C 364, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 27 novembre 2013 dalla Castel Frères SAS avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 13 settembre 2013, causa T-320/10, Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)**

(Causa C-622/13 P)

(2014/C 24/29)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Castel Frères SAS (rappresentanti: A. von Mühlendahl, H. Hartwig, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013, causa T-320/10;
- respingere il ricorso di annullamento proposto dalla Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 4 maggio 2010, procedimento R 962/2009-2;